

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

ROMA 9 MAGGIO 2011

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA

E DEL LAVORO:

LA SITUAZIONE NELLE REGIONI

SCHEDE

(dati aggiornati a maggio 2011)

Indice

REGIONE ABRUZZO

REGIONE BASILICATA

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

REGIONE CALABRIA

REGIONE CAMPANIA

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

REGIONE LIGURIA

REGIONE LAZIO

REGIONE MARCHE

REGIONE PIEMONTE

REGIONE PUGLIA

REGIONE SARDEGNA

REGIONE SICILIA

REGIONE TOSCANA

REGIONE UMBRIA

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGIONE VENETO

REGIONE ABRUZZO

Legge regionale istitutiva del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

La Regione Abruzzo non prevede la figura del CREL. All'art. 73 dello Statuto regionale è prevista, invece, la Conferenza regionale per la Programmazione, istituita presso la Presidenza della Giunta in qualità di organo consultivo della Regione in materia economico-sociale. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta, o da un Assessore delegato, che provvede alla convocazione ed è composta dai rappresentanti delle autonomie funzionali, delle categorie sociali, dei sindacati, del terzo settore, dell'associazionismo e del volontariato, degli ex Consiglieri regionali e degli ex Parlamentari attraverso le rispettive associazioni regionali. Si riunisce almeno due volte l'anno; in particolare, esamina il documento di programmazione economica e finanziaria regionale e gli atti di proposta dei documenti economico-finanziari; formula proposte e indirizzi; valuta la relazione che accompagna il rendiconto; presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto.

REGIONE BASILICATA

Legge regionale istitutiva del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

Con l'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2006, il Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (istituito dall'art. 14 della legge regionale n. 30/1997) è stato soppresso.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Legge regionale istitutiva del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

Nella Provincia autonoma di Bolzano non è mai stato istituito

REGIONE CALABRIA

Legge regionale istitutiva del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

Il CREL era previsto dall'art. 56 dello Statuto approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25. Con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3 è stato abrogato il predetto articolo.

REGIONE CAMPANIA

Legge regionale istitutiva del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

ART.24, LEGGE N.6 DEL 28 MAGGIO 2006 (STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA)

Non c'è nessuna legge, né proposta di legge, per la composizione ed il funzionamento dell'organismo.

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

Legge regionale istitutiva del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

Nella Regione Friuli Venezia Giulia il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro non è stato istituito.

REGIONE LIGURIA

Legge regionale istitutiva del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro¹

L.R. 16 giugno 2006, n. 16.

Istituzione del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro

SEZIONE A

(per le regioni in cui è stato istituito il CREL ma non ancora insediato)

Sede

Il C.R.E.L. ha sede presso il Consiglio regionale.

Numero dei membri e composizione

I componenti sono 33.

La composizione è la seguente:

Art. 2. (Composizione, nomina e durata)

1. Il C.R.E.L. è composto da:

- a) otto rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in modo tale che sia favorita la rappresentanza dei diversi settori;
- b) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali degli industriali maggiormente rappresentative;
- c) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della categoria degli agricoltori;
- d) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della categoria degli artigiani;
- e) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della categoria del commercio;
- f) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della cooperazione;
- g) due rappresentanti designati dal Forum del Terzo settore;
- h) due rappresentanti designati dall'Unione delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura della Liguria;
- i) due rappresentanti designati dal Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 2 luglio 2002 n. 26 (norme per la tutela dei consumatori e degli utenti);
- j) un rappresentante dell'Università degli Studi di Genova designato dal Rettore previa intesa con l'Università stessa;

¹ Per le regioni che, ad oggi, non hanno ancora approvato la legge, indicare articoli statuto e eventuali proposte di legge, con i link di riferimento. In tal caso, valutare se compilare o meno la sezione A.

- k) un rappresentante designato dalla Commissione regionale della Liguria dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI);
 - l) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni iscritte nella Sezione A del registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 30 (disciplina delle associazioni di promozione sociale);
 - m) un rappresentante designato dalla Commissione consultiva del volontariato di cui all'articolo 8 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) e successive modificazioni;
 - n) un rappresentante designato dal Consigliere di parità nominato ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 196 (disciplina delle attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della l. 17 maggio 1999, n. 144);
 - o) un rappresentante designato dalle Autorità Portuali della Liguria;
 - p) tre esperti in materia socio economica designati dal Consiglio regionale secondo le procedure di cui alla legge regionale 14 dicembre 1993 n. 55 (norme in materia di nomine di competenza della Regione) e successive modificazioni.
2. Ai fini di quanto previsto nelle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 1, per maggiormente rappresentative si intendono le organizzazioni che hanno il maggior numero di iscritti in Liguria.
 3. I componenti del C.R.E.L. sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale e restano in carica per la durata della legislatura.
 4. Le designazioni dei componenti devono pervenire al Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla richiesta; qualora, alla scadenza del suddetto termine, siano pervenute la maggioranza delle designazioni, il Presidente procede alla nomina, fatte salve le successive integrazioni.
 5. Il Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla nomina, convoca la seduta di insediamento del C.R.E.L..
 6. In caso si renda necessaria la sostituzione di un componente del C.R.E.L., il Presidente del Consiglio regionale procede entro i successivi quarantacinque giorni alla nomina del nuovo componente, sulla base della nuova designazione da parte dei soggetti competenti indicati nel comma 1.

Modalità di designazione

Indicato da articolo 2 della lr 16 del 2006
Vedi risposta a precedente domanda.

Si è attivato un gruppo di lavoro a supporto delle operazioni di costituzione?

No

Quali sono le difficoltà riscontrate?

Non si è ancora avuto input politico per la costituzione dell'organo e l'avvio delle procedure

REGIONE LAZIO

Legge regionale istitutiva del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

LEGGE REGIONALE N. 13/2006

SEZIONE B

per le regioni in cui si è insediato il CREL

Sede

Via del Giorgione 18 - Roma

Numero dei membri e composizione

Sessanta: rappresentanti delle categorie imprenditoriali, sindacali, sociali, nonché esperti in materia economico-sociale (art. 2 l.r. 13/2006)

Modalità di designazione

Il Presidente del CREL è nominato dal Presidente della Regione; tre esperti designati dal Consiglio regionale e due dalla Giunta regionale; i rappresentanti delle associazioni sono designati dalle stesse (art. 2 l.r. 13/2006).

Problemi riscontrati nella fase di designazione/nomina e costituzione dell'organo

Nodi critici in relazione alla composizione e/o rappresentanza delle categorie

Data insediamento

06/05/2008

Durata del mandato

Il CREL dura in carica quanto la legislatura regionale

Numero medio delle convocazioni annuali

Quattro

Partecipazione diffusa o meno dei componenti

Normalmente la presenza nella assemblea è pari o poco più della metà

Efficacia del parere

Le legge prevede che il CREL esprima pareri obbligatori sulle seguenti categorie di atti:

- a) il DPEFR, le proposte di legge finanziaria regionale, di bilancio di previsione annuale e pluriennale, nonché quella relativa al rendiconto generale della Regione;
- b) gli atti generali e settoriali relativi alla programmazione economico - sociale e territoriale regionale;
- c) le proposte di legge e di regolamento, ovvero gli atti generali e settoriali regionali aventi ad oggetto interventi di rilevante interesse per la Regione.

Inoltre il CREL di propria iniziativa formula osservazioni e proposte in merito agli atti sopra indicati.

Pareri obbligatori e/o facoltativi

In ogni caso, decorso infruttuosamente il termine di venti giorni dalla ricezione dell'atto, l'organo regionale competente può prescindere dal parere in questione.

Conseguenze del parere negativo

Non vincola l'organo competente ad adottare l'atto

Da quali organi è richiesto il parere

La legge non individua l'organo ma si può desumere che siano il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale rispettivamente in relazione alla competenza.

In quale fase del processo legislativo viene espresso il parere

Entro venti giorni dalla ricezione di richiesta del parere e quindi prima che la Commissione consiliare licenzi il provvedimento

Criticità attinenti all'espressione del parere da parte del CREL

In relazione agli atti più complessi (bilancio, finanziaria, assestamento) il termine in questione è limitato.

Aspetti positivi del parere del CREL all'interno del processo legislativo

Il coinvolgimento del CREL può supplire all'attività di concertazione con le parti economiche - sociali.

Raccordo del CREL con le Commissioni, con il Assemblea legislativa regionale e con la Giunta regionale

Il raccordo del CREL con le commissioni consiliari e con l'Aula sarà oggetto di disciplina da parte del nuovo regolamento dei lavori del Consiglio

Struttura di supporto

La Struttura è composta da personale regionale, dipende funzionalmente dal CREL ed è autonoma rispetto alle strutture del Consiglio regionale.

Materie prevalenti dei pareri

Economico-occupazionale

Eventuali altre funzioni

Attività propositiva di studio e di ricerca

Coinvolgimento del CREL nel processo di formazione e attuazione del diritto comunitario

Elabora studi e rapporti propedeutici alla partecipazione della Regione alla formazione di atti statali e comunitari di interesse per lo sviluppo della Regione stessa (art. 5, comma 1, lett. c)); promuove sessioni di informazione e comunicazione sulle politiche dell'Unione europea (art. 5, comma 1, lett. d)).

REGIONE MARCHE

Legge regionale istitutiva del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2008, n. 15
Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)

SEZIONE B

per le regioni in cui si è insediato il CREL

Sede

Presso l'Assemblea Legislativa regionale

Numero dei membri e composizione

Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) è costituito da ventisei componenti, dei quali:

- a) otto rappresentanti dei lavoratori dipendenti;
 - b) tre rappresentanti delle imprese industriali;
 - c) due rappresentanti delle imprese agricole;
 - d) due rappresentanti delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi;
 - e) tre rappresentanti delle imprese artigiane;
 - f) due rappresentante delle imprese cooperative;
 - f bis) un rappresentante degli ordini e collegi professionali, regionali e provinciali;
 - g) un rappresentante del terzo settore e dell'economia solidale;
 - h) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori;
 - i) un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana (ABI);
 - j) l) un rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio delle Marche.
- (L.r. 15/2008, art. 2)

Modalità di designazione

Le designazioni dei rappresentanti sono effettuate sulla base di un avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Della pubblicazione è data la più ampia notizia negli organi di informazione.

L'avviso è adottato dal Presidente dell'Assemblea legislativa regionale entro trenta giorni dalla prima seduta dell'Assemblea medesima.

I rappresentanti di cui al comma 1 dell'articolo 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) , sono designati congiuntamente dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale e sono scelti tra soggetti che rivestono nelle stesse, cariche direttive. Il rappresentante di cui alla lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 2 è designato congiuntamente dalle rappresentanze regionali delle confederazioni professionali operanti a livello nazionale che riuniscono le diverse aree professionali. I rappresentanti di cui alle lettere i) ed l) del comma 1 dell'articolo 2 sono designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Unione delle camere di commercio delle Marche tra coloro che rivestono cariche direttive. Il rappresentante del terzo settore e dell'economia solidale, di cui

alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2, è designato congiuntamente dall'associazione Forum permanente del terzo settore e dall'associazione Rete di economia etica e solidale delle Marche. Nelle designazioni è comunque assicurata la rappresentanza di entrambi i generi. Ai fini della presente legge per maggiormente rappresentative si intendono le organizzazioni con il maggior numero di iscritti in ambito regionale.
(L.r. 15/2008, art.3, commi 2, 3 e 4)

Problemi riscontrati nella fase di designazione/nomina e costituzione dell'organo

No

Nodi critici in relazione alla composizione e/o rappresentanza delle categorie

No

Data insediamento

11/03/2009

Durata del mandato

Il CREL dura in carica quanto la legislatura regionale ed è rinnovato entro novanta giorni dalla prima seduta dell'Assemblea legislativa regionale successiva al rinnovo elettorale
(L.r. 15/2008, art.3, comma 1)

Numero medio delle convocazioni annuali

8

Partecipazione diffusa o meno dei componenti

Scarsa

Efficacia del parere

Sì

Pareri obbligatori e/o facoltativi

Esprime pareri obbligatori all'Assemblea legislativa regionale sulle proposte concernenti:

- 1) il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico-finanziaria compresi quelli in materia di tributi e tariffe regionali;
- 2) gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale;
- 3) gli atti di indirizzo alla Giunta regionale nella materie economiche e del lavoro;

Esprime i pareri richiesti dall'Assemblea e dalla Giunta regionale sugli atti di rispettiva competenza di particolare rilevanza economico-sociale, diversi da quelli di cui alla lettera b). Fra questi pareri sono ricompresi anche quelli riguardanti gli atti di programmazione, di piano e di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche comunitarie.

Il CREL può richiedere di essere sentito in merito alle proposte di legge e agli atti diversi da quelli indicati al comma 1, lettere b) e c).
(L.r. 15/2008, art.4 , comma 1, lett.b) e c), e art.4, comma 2)

Conseguenze del parere negativo

No

Da quali organi è richiesto il parere

Dal Presidente dell'Assemblea legislativa e dal Presidente della Giunta regionale.

In quale fase del processo legislativo viene espresso il parere

A seguito della relazione della Commissione referente per i pareri all'Assemblea Legislativa regionale ed in seguito alla delibera di richiesta di parere con allegata la proposta della deliberazione attuativa per i pareri alla Giunta regionale.

Criticità attinenti all'espressione del parere da parte del CREL

Il limite temporale di 20 giorni e la richiesta di riduzione dei termini.

Aspetti positivi del parere del CREL all'interno del processo legislativo

Maggiore aderenza del processo legislativo ai bisogni delle parti sociali.

Raccordo del CREL con le Commissioni, con il Assemblea legislativa regionale e con la Giunta regionale

Sì

Struttura di supporto

Il CAL e il CREL hanno un'unica struttura di supporto composta da:
1 Posizione Organizzativa e 2 unità di personale cat.C.

Materie prevalenti dei pareri

Bilancio, programmazione, sociale, economia, ambiente ed agricoltura.

Eventuali altre funzioni

Iniziativa legislativa.

Coinvolgimento del CREL nel processo di formazione e attuazione del diritto comunitario

No

REGIONE PIEMONTE

Legge regionale istitutiva del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro²

Proposta di legge regionale n. 27 del 22 giugno 2010 (Nuova disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro) consultabile sul sito internet del Consiglio regionale <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/>

SEZIONE A

(per le regioni in cui è stato istituito il CREL ma non ancora insediato)

Sede

Presso il Consiglio regionale

Numero dei membri e composizione

Il CREL composto dai seguenti membri:

- a) il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato;
- b) l'Assessore alla Programmazione e gli Assessori regionali in relazione alle deleghe di competenza;
- c) un esperto designato dalla Giunta regionale, scelto sulla base della presentazione di un curriculum attestante le specifiche competenze professionali in materie giuridico-economiche, finanziarie e sociali;
- d) un esperto designato dal Consiglio regionale, scelto tra persone qualificate in materie giuridico-economiche, finanziarie e sociali;
- e) tre rappresentanti designati rispettivamente, uno dal Politecnico di Torino, uno dall'Università degli studi di Torino, uno dall'Università del Piemonte Orientale;
- f) due rappresentanti designati da Unioncamere Piemonte;
- g) sei rappresentanti designati rispettivamente, due da Confindustria Piemonte, uno da Federapi Piemonte e tre dalle Confederazioni artigiane;
- h) sei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano regionale e firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali Del Lavoro (CCNL);
- i) due rappresentanti delle Associazioni dei settori commercio e turismo, comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- j) tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole, comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
- k) un rappresentante designato dall'Associazione delle Fondazioni delle Casse di risparmio piemontesi;
- l) un rappresentante designato dalla Compagnia di San Paolo;
- m) due rappresentanti delle Sezioni regionali delle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;
- n) un rappresentante del sistema creditizio locale designato dall'Associazione Bancaria

² Per le regioni che, ad oggi, non hanno ancora approvato la legge, indicare articoli statuto e eventuali proposte di legge, con i link di riferimento. In tal caso, valutare se compilare o meno la sezione A.

Italiana (ABI);
o) tre rappresentanti del Terzo settore designati dal Consiglio regionale.

Modalità di designazione

Si è attivato un gruppo di lavoro a supporto delle operazioni di costituzione?

No, la proposta di legge è stata assegnata alla I Commissione “Programmazione; bilancio; patrimonio; organizzazione e personale; e-government; politiche comunitarie; enti strumentali e partecipazioni regionali, affari istituzionali, federalismo; enti locali; pari opportunità; polizia locale; controlli ai sensi dell’articolo 34 dello Statuto” in sede referente in data 29 giugno 2010.

Quali sono le difficoltà riscontrate?

REGIONE PUGLIA

Legge regionale istitutiva del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro

E’ ancora formalmente vigente anche se mai applicata la legge regionale 3 aprile 1995, n. 10 “Istituzione del Consiglio Regionale dell’economia e del lavoro ”

L’art. 46 dello Statuto prevede l’istituzione della Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale, ad oggi non istituita

REGIONE SARDEGNA

Legge regionale istitutiva del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro³

L.R. 3 novembre 2000, n. 19

SEZIONE B

per le regioni in cui si è insediato il CREL

Sede

Presso la Giunta regionale

Numero dei membri e composizione

Numero di membri: 27
Il CREL è composto (art. 1, comma 2, l.r. n. 19 del 2000):
a) da tre esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due;

³ Per le regioni che, ad oggi, non hanno ancora approvato la legge, indicare articoli statuto e eventuali proposte di legge, con i link di riferimento. In tal caso, valutare se compilare o meno la sezione A.

- b) da dieci rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative aventi configurazione associativa confederale;
- c) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria degli industriali;
- d) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria degli agricoltori;
- e) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria degli artigiani;
- f) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria dei commercianti;
- g) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione;
- h) da due rappresentanti designati dal Forum del terzo settore;
- i) da una rappresentante della Commissione per le pari opportunità;
- i-bis) dal consigliere o dalla consigliera regionale di parità.

Modalità di designazione

Nominati con decreto del Presidente della Giunta entro trenta giorni dalla data di designazione degli stessi da parte delle rispettive organizzazioni e dei rispettivi organismi, che deve avvenire entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale.

Problemi riscontrati nella fase di designazione/nomina e costituzione dell'organo

Nodi critici in relazione alla composizione e/o rappresentanza delle categorie

Data insediamento

Ricostituito con Decreto del Presidente della Regione n. 69 del 31 maggio 2010. Data di insediamento: 22 giugno 2010

Durata del mandato

Il CREL dura in carica fino al rinnovo del Consiglio regionale

Numero medio delle convocazioni annuali

Partecipazione diffusa o meno dei componenti

Efficacia del parere

Non è previsto nessuno strumento giuridico che conferiscano determinate conseguenze ed effetti ai pareri espressi dal CREL.

Pareri obbligatori e/o facoltativi

Il CREL esprime pareri sulle questioni attinenti alla programmazione e allo sviluppo economico, sociale e culturale ad esso sottoposte e formula, sulle medesime materie, proposte di propria iniziativa.
In particolare esprime parere sui documenti della programmazione regionale.

Conseguenze del parere negativo

Nessuna

Da quali organi è richiesto il parere

La l.r. istitutiva si limita a precisare che il CREL formula, su richiesta della Giunta regionale, osservazioni sulle iniziative legislative e sugli altri atti di contenuto generale concernenti materie economiche, finanziarie e sociali.

In quale fase del processo legislativo viene espresso il parere, la l.r. istitutiva non prevede che i pareri del CREL debbano essere espressi durante il procedimento legislativo. Prevede solo che i pareri e le osservazioni richiesti al CREL devono essere espressi entro quindici giorni dalla ricezione dei relativi atti.

Criticità attinenti all'espressione del parere da parte del CREL

Non sono previsti meccanismi che diano risalto ai pareri del CREL nelle attività del Consiglio regionale. Anche la trasmissione di tali atti al Consiglio o alle Commissioni consiliari non è disciplinata in modo adeguato e compiuto.

Aspetti positivi del parere del CREL all'interno del processo legislativo

Raccordo del CREL con le Commissioni, con il Consiglio regionale e con la Giunta regionale

Non si riscontra un effettivo raccordo tra il CREL e il Consiglio regionale. Anche in rapporto alle Commissioni consiliari si riscontra una prassi che favorisce il rapporto diretto con le rappresentanze economiche e sociali (ad esempio, attraverso audizioni nella fase istruttoria del procedimento legislativo). Non sono previsti specifici strumenti di raccordo nella legge regionale istitutiva.

Struttura di supporto

Per il funzionamento il CREL dispone di personale fornito dall'Amministrazione regionale.

Materie prevalenti dei pareri

Occupazione e lavoro, politiche sociali.

Eventuali altre funzioni

Il CREL formula proposte di propria iniziativa sulle medesime materie per le quali esprime pareri.
In particolare:

- 1) esamina la relazione annuale sulle modalità e sui tempi di attuazione degli atti di programmazione e formula su di essa le proprie osservazioni;
- 2) analizza gli stati di attuazione dei programmi annuali al fine di fornire eventuali suggerimenti;
- 3) elabora, in appositi rapporti alla Giunta regionale, proposte in ordine ai tempi e agli indirizzi dello sviluppo economico-sociale della Regione;
- 4) formula, su richiesta della Giunta regionale, osservazioni sulle iniziative legislative e sugli altri atti di contenuto generale concernenti materie economiche, finanziarie e sociali

Coinvolgimento del CREL nel processo di formazione e attuazione del diritto comunitario

--

REGIONE SICILIA

Legge regionale istitutiva del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

Tale organo non è più esistente in Sicilia. Infatti esso era stato istituito dall'art. 14 della legge regionale 19 maggio 1988 n.6 che lo configurava come organo operante presso la Presidenza della Regione (1). Ma tale disposizione è stata abrogata dall'art. 56 comma 29 della l.r. n. 6/2001.

Ricordiamo che all'inizio di questa legislatura (la XV) è stato presentato un disegno di legge di iniziativa parlamentare (DDL n. 110) "Schema di progetto di legge costituzionale da proporre al Parlamento nazionale ai sensi dell'art. 41-ter comma 2 dello Statuto recante "Modifiche dello Statuto della Regione siciliana", il cui articolo 59 prevede l'istituzione del Consiglio regionale delle autonomie locali (2).

(1) Il successivo articolo 15 indicava le funzioni di tale organo:

1. Il consiglio regionale dell'economia e del lavoro:
 - a) esprime parere sul piano di sviluppo e sulle note di aggiornamento;
 - b) esamina la relazione annuale sulle modalità e sui tempi di attuazione degli atti della programmazione;
 - c) elabora, in appositi rapporti al Governo regionale, proposte in ordine ai tempi ed agli indirizzi dello sviluppo economico-sociale della Regione;
 - d) formula, a richiesta del Governo regionale, osservazioni sulle iniziative legislative e sugli altri atti di contenuto generale concernenti materie economiche, finanziarie e sociali;
 - e) formula, a richiesta del Governo regionale, pareri, osservazioni e proposte sull'attività degli enti economici regionali.
2. I pareri di cui alle lettere a) e b) sono resi entro sessanta giorni dalla ricezione delle relative richieste.

(2) Riportiamo qui il testo dell'art. 59:

1. *Dopo l'articolo 30 dello Statuto della Regione siciliana è inserito il seguente:
'Art. 30 bis - 1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è composto, secondo quanto stabilito dalla legge regionale, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive.*
2. *E' organo di consulenza dell'Assemblea regionale siciliana e del Governo regionale per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge regionale.*
3. *Ha iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo quanto stabilito dalla legge regionale.'*

Il testo del disegno di legge è reperibile sul sito dell'assemblea regionale siciliana www.ars.sicilia.it cliccando in basso sul link "cerca" e poi sulla banca dati "disegni di legge".

REGIONE TOSCANA

Legge regionale istitutiva della Conferenza permanente delle autonomie sociali (COPAS) ⁴

Legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali)

SEZIONE B

per le regioni in cui si è insediato la COPAS

Sede

Consiglio regionale della Toscana

Numero dei membri e composizione

L'articolo 2 della legge regionale istitutiva prevede che la Conferenza sia composta da 33 membri, suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) sette rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e culturale;
- b) sette rappresentanti delle organizzazioni di volontariato;
- c) tre rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori e utenti;
- d) tre rappresentanti delle cooperative sociali;
- e) tre rappresentanti di imprese sociali;
- f) due rappresentanti delle associazioni delle cooperative sociali;
- g) due rappresentanti delle associazioni delle imprese sociali, ove costituite;
- h) due rappresentanti delle fondazioni operanti in modo prevalente nel settore sociale;
- i) due rappresentanti delle associazioni operanti in modo prevalente nel settore sociale non ricomprese nelle lettere a), b) ed l);
- l) due rappresentanti delle associazioni dei disabili.

Modalità di designazione

I componenti della COPAS sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, a seguito delle designazioni effettuate dall'Ufficio di presidenza. La procedura e le modalità di nomina sono disciplinate dall'articolo 3 della legge istitutiva e dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 maggio 2010, n. 41.

http://decreti.consiglio.regione.toscana.it/VisualizzaFrontespizio.aspx?TIPO=SINGOLO_ALLEGATO&ID_ALLEGATO=13943

http://decreti.consiglio.regione.toscana.it/VisualizzaFrontespizio.aspx?TIPO=SINGOLO_ALLEGATO&ID_ALLEGATO=13944

Problemi riscontrati nella fase di designazione/nomina e costituzione dell'organo

Il numero di candidature pervenute non completa la composizione della COPAS. Infatti, non sono state indicati nominativi per la lettera c); lettera g); lettera h); lettera i) dell'articolo 2 l.r. 20/2007.

Per la lettera a) si è provveduto alla richiesta di candidatura sostitutiva per esistenza di cause

⁴ Per le regioni che, ad oggi, non hanno ancora approvato la legge, indicare articoli statuto e eventuali proposte di legge, con i link di riferimento. In tal caso, valutare se compilare o meno la sezione A.

di esclusione o di limitazione per l'esercizio degli incarichi (l.r. 5/2008). Per la lettera e) sono state escluse due candidature perché le imprese sociali non erano iscritte alla sezione speciale del registro delle camere di commercio.

Nodi critici in relazione alla composizione e/o rappresentanza delle categorie

Si è registrata per la lettera b) un numero di candidature superiore a quelle indicate dalla legge. Per la selezione è stato adottato il criterio della maggiore rappresentatività in base al numero di soci/iscritti all'organismo.

Per altre categorie non sono pervenute proposte di candidatura.

Data insediamento

27 aprile 2011

Durata del mandato

La Conferenza dura in carica quanto il Consiglio regionale; i suoi componenti decadono dopo centottanta giorni dalla prima seduta del nuovo Consiglio regionale o nel più breve termine in cui si insedia la nuova Conferenza.

Numero medio delle convocazioni annuali

Non è possibile dare una risposta visto che la COPAS è stata istituita, per la seconda volta, da pochi giorni.

Si segnala però che nella precedente legislatura (2005 – 2010) la Copas, istituita solo nell'aprile 2009, ha tenuto 11 sedute prima della conclusione del suo mandato (luglio 2010).

Partecipazione diffusa o meno dei componenti

Non è possibile dare una risposta visto che l'attuale COPAS è stata istituita da pochi giorni.

Efficacia del parere

I pareri sono obbligatori ma non vincolanti.

Pareri obbligatori e/o facoltativi

L'articolo 7 della l.r. 20/2007 dispone che la COPAS esprima parere obbligatorio sugli atti di programmazione economica, sociale e territoriale, generale e settoriale, di competenza del Consiglio regionale indicati in allegato alla legge.

La conferenza esprime parere anche sugli altri atti di programmazione su richiesta di una commissione consiliare permanente, di un quinto dei consiglieri o dei presidenti di almeno tre gruppi consiliari cui aderiscano, nel complesso, non meno di un quinto dei consiglieri

Conseguenze del parere negativo

Qualora la commissione consiliare referente ritenga di non accogliere un parere contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche deve formulare adeguata motivazione nel preambolo dell'atto.

Da quali organi è richiesto il parere

Consiglio regionale.

In quale fase del processo legislativo viene espresso il parere

La COPAS non esprime pareri su proposte di legge.
Sugli atti di competenza, trasmessi a cura dal Presidente del Consiglio contestualmente alla commissione referente, la Copas si esprime prima che quest'ultima trasmetta il provvedimento al Consiglio regionale.

Criticità attinenti all'espressione del parere da parte della COPAS

Non è possibile dare una risposta visto che la COPAS è stata istituita da pochi giorni e non ha ancora programmato i propri lavori.

Aspetti positivi del parere della Copas all'interno del processo legislativo

Dare particolare rilievo, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, ad una parte importante della società civile, vale a dire quella del Terzo settore.

Raccordo della COPAS con le Commissioni, con il Consiglio regionale e con la Giunta regionale

La COPAS organizza annualmente in collaborazione con il Consiglio regionale la conferenza sullo stato delle autonomie sociali in Toscana.

Struttura di supporto

La segreteria di assistenza alla conferenza è composta da personale regionale, attualmente:
1 dirigente 1 P.O. 1 Funzionario

Materie prevalenti dei pareri

Vedi allegato A della l.r. 20/2007:

1. Piano regionale di sviluppo – PRS;
2. Documento di programmazione economica e finanziaria – DPEF;
3. Piano di indirizzo generale integrato – PIGI;
4. Piano regionale per lo sviluppo economico – PRSE;
5. Piano sanitario regionale – PSR;
6. Piano integrato sociale regionale – PISR;
7. Piano integrato della cultura – PIC;
8. Piano di indirizzo territoriale - PIT (l.r. 1/2005)
9. Programma regionale di edilizia residenziale pubblica;
10. Programma di tutela ambientale;
11. Piano regionale di azione ambientale;
12. Piano regionale della cooperazione internazionale e delle attività di partenariato;
13. Piano di indirizzo per la promozione di una cultura di pace;
14. Piano regionale per il servizio civile regionale;
15. Programma degli interventi per i consumatori e gli utenti;
16. Piano agricolo regionale;
17. Programma di sviluppo rurale.

<http://raccoltanormativart.mediamind.it/stampe/stampepdf/legge-2007-00020.pdf>

Eventuali altre funzioni

Ai sensi della legge istitutiva:

- propositive, poiché può presentare al Consiglio regionale proposte ai fini della formazione degli atti di programmazione, nelle materie di sua competenza, anche mediante l'approvazione di specifici documenti;
- di verifica sugli esiti delle politiche regionali con specifico riferimento al loro impatto sulla vita sociale e sul ruolo dei soggetti sociali in Toscana e, a tal fine, presenta annualmente al Consiglio regionale apposita relazione.

Coinvolgimento della COPAS nel processo di formazione e attuazione del diritto comunitario

--

REGIONE UMBRIA

Legge regionale istitutiva del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro⁵

La Regione Umbria ha istituito il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 391 del 20 ottobre 2009 in attuazione dell'articolo 19, comma 2, dello Statuto regionale che prevede che il Presidente del Consiglio regionale convochi annualmente i rappresentanti istituzionali, funzionali, economici e sociali della Regione nella Conferenza regionale dell'economia e del lavoro. Il Consiglio regionale sulla base degli atti della Conferenza può adottare linee di indirizzo.

SEZIONE B

per le regioni in cui si è insediato il CREL

Sede

CONSIGLIO REGIONALE

Numero dei membri e composizione

n. 33 rappresentanti istituzionali, funzionali, economici e sociali, oltre ai componenti l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Presidenti del Consiglio regionale (Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 391/2009, All. A, art. 2)

Modalità di designazione

Problemi riscontrati nella fase di designazione/nomina e costituzione dell'organo

Nodi critici in relazione alla composizione e/o rappresentanza delle categorie

Data insediamento

Il CREL si è insediato in occasione della sua prima riunione tenutasi in Terni il 27 novembre 2009

Durata del mandato

Il CREL, come costituito con la citata deliberazione n. 391/2009 citata, rimane in carica fino a diversa deliberazione dell'U.P., da adottarsi previo parere della Conferenza dei Presidenti del Consiglio regionale e del CREL medesimo (art. 7)

Numero medio delle convocazioni annuali

Almeno una, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto regionale

⁵ Per le regioni che, ad oggi, non hanno ancora approvato la legge, indicare articoli statuto e eventuali proposte di legge, con i link di riferimento. In tal caso, valutare se compilare o meno la sezione A.

Partecipazione diffusa o meno dei componenti

Sono componenti del CREL soggetti pubblici e privati.

La partecipazione dei componenti e degli altri soggetti che, di volta in volta, in ragione dei temi trattati, possono essere invitati (art. 2, c. 4) è libera, non sottoposta ad alcun quorum, né partecipativo, né deliberativo.

Il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei presenti è richiesto solo nell'ipotesi in cui debba essere ammessa la discussione di argomenti non iscritti all'o.d.g.

Efficacia del parere

Non è previsto che il CREL debba rilasciare pareri di sorta: nello spirito delle disposizioni, il CREL è un momento di confronto tra soggetti portatori di interessi vari. Solo eventualmente, sulla base degli atti dei lavori, pubblicati nella pagina internet del C.R., il Consiglio regionale può adottare linee di indirizzo.

Pareri obbligatori e/o facoltativi

Conseguenze del parere negativo

Da quali organi è richiesto il parere

In quale fase del processo legislativo viene espresso il parere

Il Regolamento interno del C.R., all'art. 45, comma 3, stabilisce che "il Presidente del Consiglio, a seguito della presentazione della Relazione annuale da parte del Presidente della Giunta ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. k) dello Statuto, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, convoca annualmente la Conferenza regionale dell'Economia e del Lavoro".

Criticità attinenti all'espressione del parere da parte del CREL

La maggiore criticità, più teorica che concreta, risiede nella considerazione che, poiché la Giunta, già dal 2002, si è dotata di efficaci strumenti di concertazione, e dunque di partecipazione e confronto, su temi di rilievo politico generale, come il "Patto (ora Alleanza) per lo Sviluppo dell'Umbria", i cui componenti sono quasi totalmente coincidenti con quelli individuati per la Conferenza, ne discende che quest'ultima a fatica può sottrarsi dal rischio di apparire una duplicazione delle iniziative della Giunta regionale, oggettivamente più concrete ed efficaci perché tese alla ricerca di accordi, ai quali, poi, le Parti firmatarie uniformano le scelte e i comportamenti di propria competenza.

Aspetti positivi del parere del CREL all'interno del processo legislativo

Senza dubbio, ogni contributo derivante da forme di partecipazione arricchisce il processo legislativo, in quanto determina maggiore aderenza del testo normativo alla fattispecie che si intende disciplinare e, dunque, maggiore condivisione.

Raccordo del CREL con le Commissioni, con il Consiglio regionale e con la Giunta regionale

L'art. 2 citato dispone che la Giunta partecipa ai lavori e non rientra tra i componenti, tra i quali sono compresi, invece, i Presidenti delle Commissioni.

Struttura di supporto

È prevista dall'art. 6 della richiamata delibera U.P. n. 391/2009.

Materie prevalenti dei pareri

Eventuali altre funzioni

Coinvolgimento del CREL nel processo di formazione e attuazione del diritto comunitario

REGIONE VALLE D'AOSTA

Legge regionale istitutiva del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro⁶

Legge regionale 23 novembre 1994, n. 70 (Istituzione della Consulta regionale dell'economia e del lavoro (CREL). Legge abrogata dall'articolo 18 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7.

La Regione ha sottoscritto, nell'anno 2000, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche e professionali, un documento denominato "Patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta" nel quale è evidenziata, tra l'altro, la funzione consultiva attribuita alle parti coinvolte nel Patto sopra citato.

⁶ Per le regioni che, ad oggi, non hanno ancora approvato la legge, indicare articoli statuto e eventuali proposte di legge, con i link di riferimento. In tal caso, valutare se compilare o meno la sezione A.

REGIONE VENETO

Legge regionale istitutiva del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro⁷

Con legge regionale 12 agosto 2005, n. 11 è stata istituita la Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro. La legge è visibile nel sito www.consiglio Veneto.it, sezione "leggi regionali/ leggi regionali a testo vigente".

Il funzionamento della Conferenza è disciplinato da un regolamento approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 20 del 2 febbraio 2006. Il regolamento e altre informazioni relative alla Conferenza sono visibili nel sito www.consiglio Veneto.it, sezione "attività e progetti/CREL-Conferenza Economia e Lavoro".

Si segnala, infine, che tre delle quattro proposte di revisione dello statuto presentate nella IX legislatura (articolo 14 della proposta n. 1; articolo 22 della proposta n. 3; articolo 15 della proposta n. 4) prevedono l'istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Le proposte presentate sono visibili nel sito www.consiglio Veneto.it, sezione "progetti e proposte/modifica allo Statuto".

SEZIONE B

per le regioni in cui si è insediato il CREL

Sede

Consiglio regionale

Numero dei membri e composizione

60 membri

La composizione è la seguente:

- i 5 membri dell'Ufficio di presidenza del Consiglio
- il Presidente della Giunta
- gli assessori competenti per materia (assessore all'economia, sviluppo, ricerca e innovazione, assessore all'istruzione, formazione e lavoro, assessore al turismo, assessore all'agricoltura, assessore alla programmazione)
- i presidenti dei 9 gruppi consiliari
- i presidenti delle commissioni competenti per materia (prima, terza, quarta e sesta)
- i rappresentanti delle parti sociali più rappresentative degli interessi economici e del lavoro della Regione (CGIL, CISL, UIL, CISAL, CONFSAL, UGL, Confartigianato Veneto-FRAV, Confederazione Nazionale Artigianato Piccola e Media Impresa-CNA, Confederazione autonoma sindacati artigiani-CASA, Federazione regionale associazioni artigiane-FEDERCLAAI, Confederazione italiana agricoltori, Coldiretti, Confagricoltura, Confesercenti, Confcommercio, Confturismo, Confprofessioni, Comitato unitario permanente ordini e colleghi professionali del Veneto, Confindustria, Confapi, Università di Padova, Venezia e Verona, Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Ufficio scolastico regionale per il Veneto, Centro Nazionale Opere

⁷ Per le regioni che, ad oggi, non hanno ancora approvato la legge, indicare articoli statuto e eventuali proposte di legge, con i link di riferimento. In tal caso, valutare se compilare o meno la sezione A.

Salesiane-Formazione e Aggiornamento Professionale, FormaVeneto, Unione Nazionale Cooperative Italiane, Lega nazionale cooperative e mutue, Associazione generale cooperative italiane, Unione regionale veneta cooperative, Forum permanente terzo settore, Veneto Innovazione, Unioncamere, Consorzio interuniversitario veneto per le nanotecnologie, Associazione bancaria italiana)

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento interno la Conferenza può nominare gruppi di lavoro per argomenti specifici. Nella nona legislatura sono stati costituiti 3 gruppi di lavoro per i seguenti argomenti:

- alta programmazione
- federalismo finanziario
- economia e occupazione

Modalità di designazione

Sono definite dall'art. 2 del regolamento interno della Conferenza, il quale stabilisce che:

- a) gli assessori competenti sono indicati dal Presidente della Giunta su richiesta del Presidente del Consiglio;
- b) i presidenti delle commissioni consiliari competenti sono nominati dall'Ufficio di presidenza del Consiglio;
- c) le parti sociali più rappresentative sono individuate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio e partecipano alla Conferenza mediante i propri legali rappresentanti.

Problemi riscontrati nella fase di designazione/nomina e costituzione dell'organo

Nodi critici in relazione alla composizione e/o rappresentanza delle categorie

Data insediamento

Nell'ottava legislatura la prima seduta di insediamento si è svolta il 21 ottobre 2005. Nella nona legislatura la prima sessione plenaria si è svolta il 28 febbraio 2011 e la prima seduta dei gruppi di lavoro si è svolta l'11 maggio 2011.

Durata del mandato

Quanto la legislatura (5 anni)

Numero medio delle convocazioni annuali

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento interno la Conferenza si riunisce almeno 2 volte all'anno.

Partecipazione diffusa o meno dei componenti

Efficacia del parere

Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 11/2005, la Conferenza ha compiti di studio, di analisi, di monitoraggio delle dinamiche economiche, formula al Consiglio regionale proposte di indirizzi in tema di strumenti e risorse a favore delle imprese e dell'occupazione, presenta al Consiglio regionale una relazione semestrale sullo stato delle dinamiche.

Pareri obbligatori e/o facoltativi

Pareri facoltativi

Conseguenze del parere negativo

Nessuna

Da quali organi è richiesto il parere

Dal Consiglio regionale

In quale fase del processo legislativo viene espresso il parere

Le modalità di espressione di pareri e proposte da parte della Conferenza non sono codificate

Criticità attinenti all'espressione del parere da parte del CREL

Aspetti positivi del parere del CREL all'interno del processo legislativo

Raccordo del CREL con le Commissioni, con il Consiglio regionale e con la Giunta regionale

Struttura di supporto

Servizio relazioni esterne – Ufficio dinamiche economiche

Materie prevalenti dei pareri

Economia, lavoro, ricerca e innovazione, energia

Eventuali altre funzioni

Coinvolgimento del CREL nel processo di formazione e attuazione del diritto comunitario